

COMUNE DI CENTOLA (SA) - c.f. 84001790652 -

Decreto Prot.n.7175 del 03/06/2020

Area Tecnica Lavori Pubblici

Ufficio Valutazioni Incidenza e Valutazioni Ambientale Strategica

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA – PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE V.I. - RELATIVO AL PROGETTO "INSTALLAZIONE SU AREA IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA ED AMOVIBILE A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE DA UBICARSI SULLA SPIAGGIA SITA IN CENTOLA (SA) FRAZIONE PALINURO ALLA LOCALITÀ PORTO" PROPOSTO SALLA SOCIETA' **QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ALESSANDRO PAOLINO** - CUP 873/874-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Area Tecnica LL.PP. – Ufficio VI e VAS

Visto il Decreto Sindacale prot.n.7505 del 22/05/2019, con il quale lo scrivente, è stato incaricato della Responsabilità del Servizio dell'AREA TECNICA LL.PP.: *lavori pubblici, appalti, espropri, patrimonio, manutenzione, viabilità, igiene ambientale, scarichi reflui, gestione dei rifiuti, cimiteri, polizia mortuaria, protezione civile, dissesto idrogeologico, datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ufficio V.A.S. e ufficio V.I. nonché Responsabile del Servizio ad interim dell'AREA VIGILANZA – Controllo Ambientale – Area Sanitaria;*

PREMESSO:

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n.21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n.58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n.1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d’Incidenza”;
- d. che con deliberazione G.C. n.62 del 07/04/2015 è stato istituito l'Ufficio VI (Valutazione Incidenza) presso l'Area Tecnica LL.PP.;
- e. che mediante Avviso Pubblico, prot.n.5031 del 27/03/2017 è stata istituita una Short List per la costituzione della Commissione Comunale Valutazione di Incidenza, costituita da tre esperti in possesso del diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline pertinenti con la Valutazione di Incidenza (es. Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, ecc.) e possedere effettive competenze scientifiche in materia di scienze naturali;
- f. che con Determina n.79 del 02/05/2017 il Responsabile del Servizio dell'Ufficio di Valutazione di Incidenza ha approvato l'elenco Short List dei professionisti esperti in possesso del diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in discipline pertinenti con la V.I., che hanno fatto pervenire le proprie candidature;
- g. che con Decreto Dirigenziale n.79 del 07/07/2018 è stato attribuito a questo Ente Comunale la delega in materia di valutazione di Incidenza ai sensi della Legge regionale n.16 del 16/07/2014, art.1, commi 4 e 5 e DGR n.62 del 23/02/2015;
- h. che con Decreto Sindacale, prot.n.12908 del 19/09/2018, è stata nominata la Commissione Comunale di Valutazione Incidenza,
- i. che con D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018, pubblicata sul BURC n.92 del 10/12/2018, sono state emanate le “Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”;
- j. che con successivo Decreto Dirigenziale n.185 del 18/12/2019, sempre a questo Ente Comunale, è stata attribuita l'estensione della delega alle ZSC e ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (PSIC) di futura designazione, così come previsti dall'art.4, comma 2, della L.R. N.26/2018;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. comunale n.873 e 874 in data 20/01/2020 contrassegnata con CUP 873/874-2020, il Sig. PAOLINO ALESSANDRO (n.25/08/1974), nella sua qualità di Amministratore Unico della società **Quadrifoglio s.a.s. di Alessandro Paolino**, con sede legale in Centola (SA) alla frazione Palinuro in via Fontana, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno alla data del 26/02/2009 al n.REA 385451- P.Iva 04670640657 - titolare della **Concessione Demaniale Marittima n.20/2019**, per tramite del SUAP Cilento con sede in Vallo della Lucania (SA) con nota prot.n.349 del 17/01/2020 ha presentato istanza di S.C.I.A. per *l'installazione su area in concessione demaniale marittima di una struttura temporanea ed amovibile a servizio della balneazione da ubicarsi sulla spiaggia sita in Centola (SA) frazione Palinuro alla località Porto*;

- b. che la richiesta avanzata per tramite il SUAP Cilento è incardinata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, di cui alla innanzi nota prot.n.349/2020, decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della legge n.241/90 e s.m.i.;
- c. che detta istanza, per il suddetto progetto, è soggetta ad avvio della procedura di Verifica Preliminare alla Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2010, e ss.mm.ii.;
- d. che successivamente il SUAP Cilento, con nota prot.n.2268 del 28/04/2020, ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla procedura di Valutazione di Incidenza;

VISTA la documentazione prodotta a firma dell'Arch. Aniello Maria FEOLA da Centola (SA);

DATO ATTO:

- che già in precedenza per tale intervento con Decreto Dirigenziale Regionale n.110 del 30/06/2015 (*BURC n.64 del 02/11/2015*) - Dipartimento 52 - Dipartimento della salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale 5 - Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema - U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali -Autorità ambientale intese di escludere dalla procedura di valutazione di Incidenza Ambientale Appropriata detto progetto;
- che, essendo trascorsi cinque anni dal rilascio di detto provvedimento regionale ricorre la necessità dell'acquisizione di nuova procedura al fine di V.I. in analogia a quanto previsto dal combinato disposto dell'art.10 comma 3 e dell'art.26 comma 6 del D.lgs n.152/2006, cos'ì come richiamato al punto 3. del citato D.D.R. 110/2015;

RILEVATO:

- a. che sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione Comunale V.I., per detto progetto, si riscontra:
 - che l'intervento riguarda l'installazione su area in concessione demaniale marittima di una struttura temporanea ed amovibile a servizio della balneazione da ubicarsi sulla spiaggia sita in Centola (SA) frazione Palinuro alla località Porto, ovvero nell'area identificata nel Piano di Utilizzazione demaniale con "Lotto 22" – "Ambito 7" - tratto di costa identificato al Foglio 47 – part.ile n.86 e n.156, provvista di Concessione Demaniale Marittima n.20/2019 del 31/05/2019 prot.n.8030;
 - che è stato acquisito il parere favorevole urbanistico dell'Area Tecnica Urbantica-Edilizia-Demanio del Comune di Centola con nota prot.n.1585 del 30/01/2020;
 - che è stato acquisito il parere non ostativo dell'ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Palinuro con nota prot.n.1736 del 19/02/2020;
 - che è stato acquisito il parere favorevole dell'Ufficio delle Dogane di Salerno con nota prot.n.5204/RU del 06/02/2020;
 - che è stato acquisito il sentito dell'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, rilasciato ai sensi del D.P.R. n.357/97 e relativo Nulla-Osta, rilasciato ai sensi dell'art.13 della L. n.394/91, con unico atto prot.n.4504 del 22/04/2020;
 - che è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, rilasciato ai sensi dell'art.147 comma 5 del D.Lvo n.42/2004 con atto prot.n.3732 cl.34.4304/97.81 del 18/02/2020;
 - che è stata acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica sarà acquisita in ambito del procedimento della citata Conferenza dei Servizi in uno all'emanazione del provvedimento conclusivo;
- b. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Comunale V.I. che, nelle sedute del 26/05/2020 e 29/05/2020, ha deciso – sulla base dell'istruttoria – giusto verbale prot.n.6999 del 29/05/202 di escluderlo dalla procedura di Valutazione di lincidenza Appropriata, fatti salvi tutti i pareri eventualmente ancora da acquisire, fatte proprie le misure di mitigazione proposte nello studio di incidenza e le prescrizioni date dai vari enti in sede di Conferenza dei Servizi - indetta dal SUAP Cilento pratica n.349/2020 – con le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - b.1** - l'autorizzazione, per i servizi igienici, dovrà essere rilasciata unicamente per l'installazione di bagni chimici;
 - b.2** - durante la fase di montaggio, le lavorazioni non dovranno iniziare prima delle ore 08,00 del mattino e dovranno terminare entro le ore 20,00;
 - b.3** - dovrà essere garantito il passaggio a chi vuole accedere alle spiagge libere;

b.4 - non dovranno essere occupati con strutture/attrezzature di nessun tipo eventuali affioranti rocciosi presenti in spiaggia;

b.5 - saranno consentite unicamente le attività: a) di posa in opera di ombrelloni e sdraio; b) di vendita di bevande e alimenti, di ristorazione, in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti; c) sportive che non prevedono l'uso di motori;

b.6 - è vietato l'uso delle grotte per il deposito di materiali;

b.7 - per quanto riguarda l'emissione sonora, in considerazione del pregio ambientale dell'area in oggetto, la stessa deve essere considerata di Classe I, come definita dal D.P.C.M. del 14/11/1997 "*CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.*", on le specifiche di seguito indicate:

b.7.1 - sono vietate sulla spiaggia le attività ginnico-sportive e di animazione che prevedono l'uso di musica e di altre emissioni sonore;

b.7.2 - sono consentite attività ginniche – sportive e di animazione con uso di emissioni sonore a basso volume (riferimento tabella B del D.P.C.M. del 14/11/1997) solo su parte delle strutture temporanee opportunamente adibite a tale scopo;

b.7.3 - è vietata in qualsiasi ora del giorno (ovvero per tutto l'arco delle 24 ore) l'attività di discoteca e di sala da ballo, sia sulla spiaggia che nelle strutture removibili;

b.7.4 - è vietato l'uso della radio e di altri apparecchi sonori senza l'uso di cuffie da parte dei clienti e del personale;

b.7.5 - dalle ore 20,00 alle ore 08,00 è vietata qualsiasi tipo di emissione sonora con diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc.;

b.7.6 - dalle ore 08,00 alle ore 20,00 le emissioni sonore da diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. devono riguardare unicamente: comunicazioni di servizio, musica a basso volume solo nella zona bar/ristorazione/attività ginnico-sportive;

b.7.7 - dalle ore 20,00 alle ore 22,00 è consentito l'uso di musica a basso volume per le attività di bar/ristorazione;

b.7.8 - sempre al fine di limitare l'inquinamento acustico è vietato l'uso di macchine per videogame, gioco di azzardo, jukebox;

b.7.9 - in caso di utilizzo di un gruppo elettrogeno, devono essere predisposti appositi interventi per ridurre le emissioni acustiche al di sotto dei limiti massimi stabiliti dalla legge;

b.7.10 - per le pulizie dovranno essere utilizzati detergenti biodegradabili;

b.7.11 - nella gestione della struttura, sarà vietato l'uso di buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti;

b.7.12 - l'illuminazione dovrà riguardare unicamente le strutture e non dovrà essere puntata sulle rocce, sulla vegetazione e sul mare;

b.7.13 - è vietato organizzare raduni che non siano quelli finalizzati ad attività scientifiche, didattiche e di educazione ambientale. In quest'ultimo caso i raduni non devono essere superiori a n.50 persone per volta;

b.7.14 - è vietato qualsiasi tipo di raduno dalle ore 20,00 alle ore 08,00, se non quelli a carattere scientifico preventivamente autorizzati dall'Ente Parco N.C.V.D.A.;

b.7.15 - è vietata l'accensione di falò sulla spiaggia;

1.7.16 - devono essere rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni emanate ed emanande per mezzo di D.P.C.M. e Ordinanze del Presidente della Regione Campania nonché per mezzo di Ordinanze Sindacali e di Protezione Civile in merito alla subentrata emergenza epidemiologica pandemica da COVID-19;

- c.** che la società **QUADRIFOGLIO s.a.s. di Alessandro Paolino** ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°686/2010, mediante versamento di € 206,00 mezzo c/c postale n.15605843 eseguito in data 23/04/2020 ric. n.VCYL 0112, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Incidenza;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza appropriata;

VISTI:

- il D.P.R. n.357/97 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n.1216/2001 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n.1/2010;
- la D.G.R.C. n.324/2010;
- la D.G.R.C. n.683/2010;
- il D.P.G.R. n.9/2010;
- la D.G.R.C. n.406/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n.12/2011;
- il D.Lgs. n.33/2013;
- la D.G.R. n.439/2013;
- la D.G.R.C. n.27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n.81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n.686/2016;
- la D.G.R.C. n.791 del 28/12/2016;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n.48 del 29/01/2018;
- la D.G.R.C. n.814 del 04/12/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Comunale di Valutazioni Ambientali nonché dalla Commissione Comunale V.I. nominata con Decreto Sindacale prot.n.12908 del 19/09/2018;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione Comunale V.I. espresso nella seduta del 29/05/2020, il progetto d'***installazione su area in concessione demaniale marittima di una struttura temporanea ed amovibile a servizio della balneazione da ubicarsi sulla spiaggia sita in Centola (SA) frazione Palinuro alla località Porto*** ovvero nell'area identificata nel Piano di Utilizzazione demaniale con "Lotto 22" – "Ambito 7" - tratto di costa identificato al Foglio 47 – part.lla n.86 e n.156, provvista di Concessione Demaniale Marittima n.20/2019 del 31/05/2019 prot.n.8030, proposto dalla società **Quadrifoglio s.a.s. di Alessandro Paolino** con sede legale in Centola (SA) alla frazione Palinuro in via Fontana, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno alla data del 26/02/2009 al n.REA 385451- P.Iva 04670640657 -, fatti salvi tutti i pareri/nulla osta eventualmente ancora da acquisire, fatte proprie tutte le misure di mitigazione proposte nello studio di valutazione di incidenza e le prescrizioni date dai vari atti in sede di Conferenza dei Servizi, con le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - 1.1 - l'autorizzazione, per i servizi igienici, dovrà essere rilasciata unicamente per l'installazione di bagni chimici;
 - 1.2 - durante la fase di montaggio, le lavorazioni non dovranno iniziare prima delle ore 08,00 del mattino e dovranno terminare entro le ore 20,00;
 - 1.3 - dovrà essere garantito il passaggio a chi vuole accedere alle spiagge libere;
 - 1.4 - non dovranno essere occupati con strutture/attrezzature di nessun tipo eventuali affioranti rocciosi presenti in spiaggia;
 - 1.5 - saranno consentite unicamente le attività: a) di posa in opera di ombrelloni e sdraio; b) di vendita di bevande e alimenti, di ristorazione, in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti; c) sportive che non prevedono l'uso di motori;
 - 1.6 - è vietato l'uso delle grotte per il deposito di materiali;
 - 1.7 - per quanto riguarda l'emissione sonora, in considerazione del pregio ambientale dell'area in oggetto, la stessa deve essere considerata di Classe I, come definita dal D.P.C.M. del 14/11/1997 "**CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.**", on le specifiche di seguito indicate:

- 1.7.1** - sono vietate sulla spiaggia le attività ginnico-sportive e di animazione che prevedono l'uso di musica e di altre emissioni sonore;
- 1.7.2** - sono consentite attività ginniche – sportive e di animazione con uso di emissioni sonore a basso volume (riferimento tabella B del D.P.C.M. del 14/11/1997) solo su parte delle strutture temporanee opportunamente adibite a tale scopo;
- 1.7.3** - è vietata in qualsiasi ora del giorno (ovvero per tutto l'arco delle 24 ore) l'attività di discoteca e di sala da ballo, sia sulla spiaggia che nelle strutture removibili;
- 1.7.4** - è vietato l'uso della radio e di altri apparecchi sonori senza l'uso di cuffie da parte dei clienti e del personale;
- 1.7.5** - dalle ore 20,00 alle ore 08,00 è vietata qualsiasi tipo di emissione sonora con diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc.;
- 1.7.6** - dalle ore 08,00 alle ore 20,00 le emissioni sonore da diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. devono riguardare unicamente: comunicazioni di servizio, musica a basso volume solo nella zona bar/ristorazione/attività ginnico-sportive;
- 1.7.7** - dalle ore 20,00 alle ore 22,00 è consentito l'uso di musica a basso volume per le attività di bar/ristorazione;
- 1.7.8** - sempre al fine di limitare l'inquinamento acustico è vietato l'uso di macchine per videogame, gioco di azzardo, *jukebox*;
- 1.7.9** - in caso di utilizzo di un gruppo elettrogeno, devono essere predisposti appositi interventi per ridurre le emissioni acustiche al di sotto dei limiti massimi stabiliti dalla legge;
- 1.7.10** - per le pulizie dovranno essere utilizzati detersivi biodegradabili;
- 1.7.11** - nella gestione della struttura, sarà vietato l'uso di buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- 1.7.12** - l'illuminazione dovrà riguardare unicamente le strutture e non dovrà essere puntata sulle rocce, sulla vegetazione e sul mare;
- 1.7.13** - è vietato organizzare raduni che non siano quelli finalizzati ad attività scientifiche, didattiche e di educazione ambientale. In quest'ultimo caso i raduni non devono essere superiori a n.50 persone per volta;
- 1.7.14** - è vietato qualsiasi tipo di raduno dalle ore 20,00 alle ore 08,00, se non quelli a carattere scientifico preventivamente autorizzati dall'Ente Parco N.C.V.D.A.;
- 1.7.15** - è vietata l'accensione di falò sulla spiaggia;
- 1.7.16** - devono essere rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni emanate ed emanande per mezzo di D.P.C.M. e Ordinanze del Presidente della Regione Campania nonché per mezzo di Ordinanze Sindacali e di Protezione Civile in merito alla subentrata emergenza epidemiologica pandemica da COVID-19;

- 2. CHE** l'Amministrazione/Ente tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri eventuali pareri e/o valutazioni previste per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione Comunale V.I. ed assunto alla base del parere reso dalla stessa. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
- 3. CHE**, in considerazione della possibile mutazione degli assetti fito-socologici e biocenotici dell'area interessata dall'intervento in parola nonché delle innovazioni tecnologiche dei processi, in analogia a quanto previsto dal combinato disposto dell'art.10 comma 3 e dell'art.26 comma 6 del D.Lgs n.152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURC;
- 4. CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Carabinieri Parchi con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
- 5. DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione

sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla fonte: data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1 ai fini della sua efficacia al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.
7. **DI** tramettere il presente atto, ad avvenuta pubblicazione sul BURC della Regione Campania:
 - 7.1 alla Ditta proponente;
 - 7.2 al comando Carabinieri Parchi territorialmente competente;
 - 7.3 all'Albo Pretorio del Comune di Centola per la relativa pubblicazione;

Il presente Decreto non deve in alcun modo intendersi come sostitutivo dei titoli abilitativi per l'attività edilizia e/o di autorizzazioni paesaggistiche, pertanto gli interventi che per loro natura abbiano necessità di essere autorizzati con Permessi di Costruire o di presentazione di D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A. nonché muniti di eventuali pareri e/o nulla osta, dovranno comunque essere soggetti alle disposizioni contenute dalla vigente regolamentazione edilizia/urbanistica comunale, e sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Centola, 3 Giugno 2020

Il Responsabile del Servizio
Area Tecnica LL.PP. – Ufficio VI e VAS
f.to Dott. Arch. Magno Battipaglia